Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 18 settembre 1925** — **Numero 217**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1848.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1572.

Cambiamento della denominazione del Consiglio e della Giunta dell'istruzione nautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2197, riguardante il riordinamento del Consiglio e della Giunta dell'istruzione nautica;

Visto il voto formulato dal Consiglio dell'istruzione nautica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio e la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica assumono rispettivamente le denominazioni di « Consiglio superiore dell'istruzione nautica » e di « Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica ».

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 61. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1849.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1574.

Progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, ed il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, che vi ha apportato emendamenti;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, portante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368, che apporta modificazioni alla legge organica delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119, con cui furono apportate semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti per la costruzione o per l'adattamento o per il restauro degli edifici postali e telegrafici sono compilati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a mezzo dei suoi uffici tecnici.

Detti progetti sono approvati dal Ministro per le comunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla esecuzione dei lavori approvati ed, all'occorrenza, alla espropriazione dei beni stabili necessari, con le modalità ed in base alle leggi e alle norme regolanti l'esecuzione delle opere ferroviarie.

E' pure in facoltà della stessa Amministrazione di prendere accordi con Enti locali, pubblici o privati, in tutto ciò che è diretta dipendenza della costruzione degli edifici suddetti nonchè di stipulare i relativi atti da sottoporsi all'approvazione del Ministro come all'articolo precedente.

Art. 3.

Le leggi, i decreti e le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato, sono estesi ai lavori per la costruzione degli edifici per i servizi postali e telegrafici.

Art. 4.

Sui fondi stanziati per le suddette opere, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi verserà alla Regia tesoreria in conto corrente anticipi quadrimestrali nella misura che sarà richiesta dalla Amministrazione ferroviaria, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute dall'Amministrazione stessa nel quadrimestre considerato.

A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., sarà computata a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.

Art. 5.

A richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eseguirà altresì negli edifici postali e telegrafici tutti quei lavori di manutenzione e di riparazione che per la loro entità richiedano particolare preparazione e vigilanza tecnica.

I lavori stessi saranno eseguiti con le norme che regolano le opere ferroviarie, ed il loro importo sarà corrisposto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nei modi in uso presso la detta Amministrazione per i lavori eseguiti in conto dei terzi.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici conserva la gestione dei fondi inscritti nel suo bilancio per la costruzione di edifici postali e telegrafici in applicazione dei Regi decreti 24 dicembre 1922, n. 1746, e 19 marzo 1925, n. 266, in quanto occorrano per la ultimazione degli edifici in corso e per la costruzione di quelli dei quali alla entrata in vigore del presente decreto avesse aggiudicato l'appalto.

La gestione dei rimanenti fondi di cui sopra è trasferita al Ministero delle comunicazioni (Amministrazione postale e telegrafica).

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e con la data

stessa si intenderanno abrogate tutte le disposizioni finora vigenti per la costruzione di edifici postali e telegrafici, le quali siano in contrasto col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 63 — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1850.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1575.

Assunzione di personale tecnico nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 aprile 1925, n. 383, riguardante la costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;
Ritenuta la necessità di prescindere per l'arruolamento degli agenti tecnici dai requisiti generici prescritti dall'art. 8 del predetto Nostro decreto, per non ostacolare l'ammissione nell'Amministrazione di personale idoneo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'arruolamento degli agenti che siano operai tecnici nelle varie specialità necessarie ai servizi di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 8 del citato Nostro decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 64. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1851.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1573.

Aggiunta al R. decreto 9 marzo 1924, n. 417, concernente l'ammissione e gli esami nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1092, e da questa parzialmente modificato;
Visto il parere del Consiglio dell'istruzione nautica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1092, e da questa parzialmente modificato, dopo il primo comma, lettera *b*), è aggiunto il comma seguente:
« I candidati, che abbiano seguito studi all'estero e siano cittadini italiani, sono ammessi agli esami di idoneità e di licenza nei Regi istituti nautici, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano compiuto, o compiano nell'anno in corso, l'età di almeno quindici, sedici, diciassette o diciotto anni rispettivamente per l'ammissione agli esami di idoneità alla seconda, alla terza o alla quarta classe e per l'ammissione agli esami di licenza ».

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 62. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1852.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1576.

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della Scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo n. 2982 in data 30 dicembre 1923, relativo all'ordinamento della Scuola di guerra ed al reclutamento per il servizio di Stato Maggiore;
Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, è sostituito il seguente:
« Sono esclusi definitivamente dall'ammissione alla Scuola di guerra gli ufficiali non riusciti in tre concorsi, nonchè quelli che, pur essendovi già ammessi, cessino per ragioni disciplinari, previo giudizio di apposita Commissione, dalla loro qualità di allievi, frequentatori o non, del 1°, 2° o 3° anno di corso, e quelli che non superino i relativi esami di passaggio o finali ».

Art. 2.

Nel 1° comma dell'art. 5 del predetto decreto 2982 sono abrogate le parole: « Tranne la facoltà di cui all'articolo precedente ».

Art. 3.

All'art. 6 dello stesso decreto 2982 è sostituito il seguente:
« Fra gli ufficiali che conseguono il titolo della Scuola di guerra sono scelti coloro che debbono essere ammessi ad un esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore.
« La scelta è fatta su giudizio di apposita Commissione presieduta dal capo di Stato Maggiore generale o, per sua delega, dal sottocapo di Stato Maggiore generale, la quale, ad esperimento ultimato, giudica anche della idoneità degli ufficiali stessi al servizio di Stato Maggiore.
« I giudizi della Commissione sono definitivi ed insindacabili.
« Con decreto Reale verrà stabilita la composizione della Commissione nonchè la durata e le modalità relative all'esperimento predetto ».

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Nei riguardi degli ufficiali che conseguiranno nel corrente anno il titolo della Scuola di guerra, restano invariate, ai fini della loro ammissione all'esperimento di cui al precedente articolo, le disposizioni contemplate nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 2 luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 65. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1853.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1577.

Approvazione della convenzione 8 agosto 1925, addizionale agli atti di concessione delle ferrovie Nord-Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1876, n. 3140 (Serie 2ª), con la quale fu approvata la convenzione 5 dicembre 1875 per la concessione della ferrovia Milano-Saronno;
Vista la legge 15 giugno 1877, n. 3881 (Serie 2ª), con la quale fu approvata la convenzione 18 maggio 1877 per la concessione della ferrovia Milano-Incino-Erba;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1882, n. 670 (Serie 2ª), col quale fu approvata la convenzione 26 gennaio 1882 per la concessione delle ferrovie Como-Laveno e Saronno-Malnate;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1896, n. 542, col quale fu approvata la convenzione 5 dicembre 1896 per la concessione della ferrovia Saronno-Grandate;
Visto il Nostro decreto 5 ottobre 1913, n. 1350, col quale fu approvata la convenzione 30 agosto 1913 per la concessione della linea Erba-Canzo-Asso;
Ritenuto che delle concessioni sopraindicate le due ultime sono state effettuate in favore della Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, la quale aveva nel frattempo assunto in proprio anche le rimanenti concessioni;
Ritenuto che la Società predetta ha presentato proposte per la parziale elettrificazione ed il parziale raddoppio di binario della rete sociale, chiedendo in compenso talune modifiche ai patti di concessione;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, le tranvie extraurbane e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1229; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 998;
Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il giorno 8 agosto 1925, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, a parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Milano-Saronno, Milano-Incino-Erba, Como-Laveno, Saronno-Malnate, Saronno-Grandate, Erba-Canzo-Asso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia (Regia nave *Savoia*) addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 66. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1854.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1585.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 867 e 869;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dei sottonotati stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1925-26 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione: Ministero delle finanze:

Cap. n. 658 (aggiunto): « Spese di liquidazione del traffico marittimo » L. 5,774,000.

In aumento: Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 46: « Compensi a società di navigazione, ecc. » L. 5,774,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 settembre 1925
Atti del Governo, registro 240, foglio 75. — GUALTIERI.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925.

Trasferimento del fondo « Panatella della Foce » in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la decisione 28-30 aprile 1925, divenuta definitiva il giorno 21 maggio successivo, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta, che il fondo denominato « Panatella della Foce » od anche « Paneta del Castello » o « Paneta della Riserva Reale » o « Paneta demaniale di Patria » in territorio del comune di Castel Volturno (Caserta) appartenente al Demanio patrimoniale dello Stato, della estensione di ett. 30.99.83 riportato nel nuovo catasto di detto Comune al foglio di mappa 51 nn. 2 e 3 e iscritto nel vecchio catasto all'art. 305 sezione *A* n. 1 con l'imponibile di L. 114.47, confinante a nord con il Canale della Foce nuova di Patria, a sud con la tenuta « Licola » di proprietà dell'Opera richiedente, ad ovest con il Canale vecchio di Patria o Fosso vecchio e ad est con la zona costiera del fondo istesso, facente parte del Demanio pubblico dello Stato, ramo Marina, è soggetto ad obblighi di bonifica, e quindi può essere trasferito al patrimonio dell'Opera;
Vista l'istanza 8 giugno 1925 dell'Opera medesima, diretta a conseguire il detto trasferimento, integrata con altra successiva del 16 luglio 1925;
Visto il piano delle opere di bonifica del fondo predetto, e ritenuta la convenienza che esso sia effettuato, anche in relazione alle spese occorrenti e alla possibilità di farvi fronte;
Visto il regolamento legislativo sopra citato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Panatella della Foce » sopra descritto è trasferito in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte della Opera predetta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925.

Nomina del Regio commissario liquidatore della Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Fata Morgana » con sede in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto in data 23 gennaio 1924 del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, con il quale alla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Fata Morgana » con sede in Reggio Calabria, veniva fatto divieto d'assumere nel Regno rischi di assicurazione;

Ritenuto che, per la persistente inosservanza alle disposizioni dei decreti citati, sia necessario porre in liquidazione l'impresa medesima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima italiana di assicurazioni e di riassicurazioni « Fata Morgana », capitale sociale L. 250,000, versato L. 50,000, con sede in Reggio Calabria, è posta in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore della Società stessa il cav. Mirigelli rag. Salvatore, direttore di ragioneria presso la Intendenza di finanza di Reggio Calabria, il quale dovrà trimestralmente presentare al Ministero dell'economia nazionale il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

La liquidazione si compirà sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, con l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 3.

Al Regio commissario spetta, a carico della impresa in liquidazione, l'indennità giornaliera di L. 10.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1925.
Revoca del divieto ad operare nel Regno precedentemente fatto alla società anonima « Les Réassurances » di Parigi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 agosto 1925, col quale è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno alla società anonima di riassicurazioni « Les Réassurances », con sede a Parigi e rappresentanza in Roma, per non aver pubblicato il bilancio dell'esercizio 1923;

Considerato che la citata società ha successivamente pubblicato detto bilancio;

Decreta:

E' revocato il divieto, di assumere nuovi affari nel Regno, fatto con decreto Ministeriale del 28 agosto 1925, alla società anonima « Les Réassurances », con sede in Parigi e rappresentanza in Roma.

Roma, addì 16 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 9 settembre 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Benevento.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Benevento;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario nominato con R. decreto 1° maggio 1925, in sostituzione del precedente designato, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la costituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Benevento è prorogato di altri tre mesi a decorrere dal giorno 11 settembre 1925.

Benevento, addì 9 settembre 1925.

p. *Il Prefetto*: GRISOLIA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica delle ex saline di Capodistria (Pola).

Con decreto in data 16 settembre 1925, n. 9252, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica delle ex saline di Capodistria (Pola) secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati del 15 marzo 1925, e rettificato d'ufficio all'art. 17.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 33, dal 10 al 16 agosto 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Casale M.	Galiano	B	—	1
Id.	Id.	Fubine	B	—	1
Avellino	S. Angelo L.	Aquilonia	O	—	1
Bari	Altamura	Gravina	B	—	1
Benevento (a)	Cerreto S.	Cerreto S.	B	—	1
Brescia	Chiari	Rovato	B	—	1
Caserta	Nola	Nola	B	—	1
Cosenza	Cosenza	S. Marco	O	—	1
Cuneo	Cuneo	Cuneo	B	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	O	—	1
Messina	Messina	Messina	B	—	1
Napoli	Casoria	Crispano	B	—	1
Potenza	Matera	Stigliano	O	—	1
Id.	Potenza	Pietrapertosa	Cp	—	1
Salerno	Campagna	Postiglione	B	—	2
Id.	Salerno	Cava dei T.	B	—	1
Id.	Id.	Roccapiemonte	B	—	1
Sassari (a)	Nuoro	Oliena	B	—	1
Id.	Sassari	Nulvi	B	—	1
Taranto	Taranto	Mottola	Cp	—	1
Trapani	Alcamo	Camporeale	B	—	1
Id.	Trapani	Trapani	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Cismon	B	—	1
				—	24
		Carbonchio sintomatico			
Belluno	Feltre	Quero	B	—	1
Cosenza	Cosenza	Pedace	B	—	1
Modena	Modena	Sassuolo	B	—	1
				—	3
		Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	10	9
Id.	Id.	Cerro T.	B	2	2
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Id.	Masio	B	1	—
Id.	Acqui	Molare	B	1	—
Id.	Asti	S. Damiano	B	1	1
Id.	Id.	Canelli	B	1	2
Id.	Id.	Castagnole	B	1	—
Id.	Id	Belveglio	B	1	1
Id.	Casale M.	Occimano	B	6	—
Id.	Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Novi L.	Novi L.	B	—	1
Id.	Tortona	Tortona	B	—	1
Aquila	Aquila	Montereale	B	—	1
		Segue *Afta epizootica.*			
Aquila	Aquila	Paganica	B	1	—
Id.	Avezzano	Avezzano	B	—	3
Id.	Id.	Cerchio	B	1	—
Id.	Id.	Oricola	B	—	6
Id.	Id.	Pescina	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Id.	Bibbiena	B	—	2
Id.	Id.	Castel S. N.	B	1	1
Id.	Id.	Cortona	B	2	1
Id.	Id.	Montevarchi	B	—	1
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Acquasanta	B	1	—
Id.	Id.	Ascoli	B	2	5
Id.	Id.	Folignano	B	4	—
Id.	Id.	Spinetoli	B	1	—
Id.	Id.	Venarotta	B	—	2
Id.	Fermo	Campofilone	B	1	—
Id.	Id.	Fermo	B	14	2
Id.	Id.	Grottazzolina	B	4	2
Id.	Id.	Magliano	B	3	2
Id.	Id.	Monfalcone A.	B	1	1
Id.	Id.	Montegiorgio	B	3	—
Id.	Id.	P. S. Giorgio	B	5	—
Id.	Id.	Rapagnano	B	2	—
Id.	Id.	S. Vittorio	B	3	—
Bari	Bari	Acquaviva	O	1	—
Id.	Id.	Locorotondo	O	1	—
Id.	Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Belluuo	Feltre	Alano	B	1	—
Id.	Belluno	Ponte Alpi	B	1	—
Id.	Id.	Tambre d'A.	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Adrara S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Albano	B	1	—
Id.	Id.	Almenno S. B.	B	4	—
Id.	Id.	Bondo P.	B	2	—
Id.	Id.	Branzi	B	2	2
Id.	Id.	Brembilla	B	2	1
Id.	Id.	Chiuduno	B	2	—
Id.	Id.	Cisano	B	1	—
Id.	Id.	Costa M.	B	2	—
Id.	Id.	Foppolo	B	2	4
Id.	Id.	Grone	B	1	—
Id.	Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Id.	Mologno	B	2	1
Id.	Id.	Palazzago	B	3	2
Id.	Id.	Roncobello	B	1	—
Id.	Id.	S. Stefano	B	4	—
Id.	Id.	Telgate	B	1	—
Id.	Id.	Trescore	B	3	—
Id.	Id.	Zandobbio	B	2	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	2	2
Id.	Id.	Cene	B	2	—
Id.	Id.	Cerete	B	—	1
Id.	Id.	Colere	B	—	1
Id.	Id.	Gandellino	B	1	—
Id.	Id.	Gorno	B	3	—
Id.	Id.	Gromo	B	6	—
Id.	Id.	Lizzola	B	4	—
Id.	Id.	Monasterolo	B	1	—
Id.	Id.	Oltressenda B	B	—	1
Id.	Id.	Parre	B	1	1
Id.	Id.	Premolo	B	3	1
Id.	Id.	Schilpario	B	1	—
Id.	Treviglio	Arcene	B	1	—
Id.	Id.	Calcinate	B	1	1

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	Caravaggio	B	1	1
Id.	Id.	Comunnuovo	B	2	1
Id.	Id.	Farra d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Fontanella	B	3	—
Id.	Id.	Osio Sopra	B	1	—
Id.	Id.	Palosco	B	1	—
Id.	Id.	Zanica	B	—	4
Bologna	Bologna	Argelato	B	—	2
Id.	Id.	Bologna	B	2	5
Id.	Id.	Castelfranco	B	3	1
Id.	Id.	Marzabotto	B	6	1
Id.	Id.	Molinella	B	1	1
Id.	Id.	Minerbio	B	—	2
Id.	Id.	B. Panigale	B	2	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Imola	Castel del Rio	B	—	6
Id.	Id.	Fontanelice	B	2	5
Id.	Id.	Imola	B	—	1
Brescia	Breno	Angolo	B	6	—
Id.	Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Id.	Esine	B	4	—
Id.	Id.	Monno	B	4	—
Id.	Brescia	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Id.	Bovegno	B	2	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Id.	Calcinato	B	3	1
Id.	Id.	Calvisano	B	3	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Id.	Corticelle	B	1	—
Id.	Id.	Carzago	B	—	1
Id.	Id.	Ghedi	B	19	2
Id.	Id.	Gardone V. T.	B	1	—
Id.	Id.	Isorella	B	—	2
Id.	Id.	Lonato	B	8	1
Id.	Id.	Montichiari	B	—	2
Id.	Id.	Provezze	B	1	2
Id.	Id.	Rivoltella	B	1	—
Id.	Chiari	Borgonato	B	1	1
Id.	Id.	Bornato	B	1	—
Id.	Id.	Calino	B	—	1
Id.	Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Id.	Capriolo	B	6	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	2	1
Id.	Id.	Pontoglio	B	1	1
Id.	Salò	Manerba	B	1	—
Id.	Id.	Paitone	B	2	2
Id.	Id.	Treviso B.	B	2	—
Id.	Verolanuova	Pontevico	B	1	2
Id.	Id.	Quinzano O.	B	1	—
Campobasso	Isernia	Conca Casale	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	3	—
Id.	Id.	Filignano	B	5	1
Id.	Id.	Pozzilli	B	2	—
Id.	Larino	S. Martino P.	B	1	—
Catanzaro	Monteleone	Filogaso	B	3	5
Id.	Id.	Maierato	B	1	3
Id.	Id.	Rombiolo	B	2	1
Id.	Id.	S. Calogero	B	3	4
Como	Como	Carimate	B	—	3
Id.	Id.	Casasco	B	13	10
Id.	Id.	Cassina R.	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione I.	B	—	2
Id.	Id.	Cerano I.	B	—	1
Id.	Id.	Erba I.	B	1	—
Id.	Lecco	Bosisio	B	1	—

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Lecco	Galbiate	B	2	—
Id.	Id.	Lecco	B	7	—
Id.	Id.	Monterone	B	4	—
Id.	Id.	Osnago	B	5	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	2	—
Id.	Id.	Visino	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	1	—
Id.	Id.	Azzio	B	1	—
Id.	Id.	Ballarate	B	1	—
Id.	Id.	Castello V.	B	1	—
Id.	Id.	Induno O.	B	2	—
Id.	Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Id.	Osmate L.	B	1	—
Id.	Id.	Rancio V. C.	B	1	—
Id.	Id.	Vergobbio	B	13	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	4	3
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	4	2
Id.	Id.	Spineda	B	2	1
Id.	Crema	Chieve	B	1	—
Id.	Id.	Camisano	B	—	2
Id.	Id.	Izano	B	—	1
Id.	Id.	Sergnano	B	8	4
Id.	Cremona	Barzaniga	B	—	3
Id.	Id.	Corte dei C.	B	2	3
Id.	Id.	Cremona	B	1	1
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino B.	B	—	1
Id.	Id.	Soresina	B	3	—
Id.	Id.	Stagno L.	B	—	1
Id.	Id.	Torre dei P.	B	—	3
Cuneo	Alba	Montà	B	1	1
Id.	Id.	Ceresole	B	1	1
Id.	Cuneo	Entraque	B	17	—
Id.	Id.	Valdieri	B	15	—
Id.	Saluzzo	Barge	B	2	—
Id.	Id.	Cardè	B	1	—
Ferrara	Comacchio	Massafiscaglia	B	2	—
Id.	Id.	Mesola	B	3	—
Id.	Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Id.	Bondeno	B	2	—
Id.	Id.	Copparo	B	5	2
Id.	Id.	Formignana	B	1	1
Id.	Id.	Ferrara	B	6	5
Id.	Id.	Portomaggiore	B	13	3
Id.	Id.	Ro	B	1	—
Id.	Id.	Vigarano	B	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	B	1	—
Id.	Id.	Carmignano	B	—	1
Id.	Id.	Casellina e T.	B	—	1
Id.	Id.	Fiesole	B	—	3
Id.	Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Id.	Firenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Pelago	B	12	3
Id.	Id.	Pontassieve	B	1	4
Id.	Id.	Reggello	B	2	4
Id.	Id.	Rufina	B	3	2
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Id.	Tizzana	B	2	—
Id.	S. Miniato	Cerreto	B	—	1
Id.	Id.	Vinci	B	1	—
Fiume	Valosca A.	Primano	B	3	—
Forlì	Cesena	Borghi	B	3	—
Id.	Id.	Cesena	B	7	7
Id.	Id.	Gambettola	B	4	—
Id.	Id.	Gatteo	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Forlì	Cesena	Longiano	B	2	—
Id.	Id.	Montiano	B	2	—
Id.	Id.	Savignano	B	9	2
Id.	Forlì	Forlì	B	9	3
Id.	Rimini	Rimini	B	5	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	B	7	—
Id.	Id.	Verucchio	B	3	—
Id.	Rocca S. C.	Galeata	B	2	—
Genova	Chiavari	Chiavari	B	1	—
Id.	Genova	Campoligure	B	—	1
Id.	Id.	Masone	B	—	2
Id.	Savona	Bardineto	B	—	6
Id.	Id.	Roccavignale	B	1	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Castel. di G.	Careggine	B	1	—
Id.	Id.	Sillano	B	1	—
Id.	Lucca	Barga	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	—	1
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Macerata	Camerino	Cessapalombo	B	1	4
Id.	Id.	Camporotondo	B	1	—
Id.	Macerata	Belforte	B	7	—
Id.	Id.	S. Severino	B	2	—
Id.	Id.	S. Ginesio	B	2	3
Mantova	Mantova	Asola	B	—	1
Id.	Id.	Canneto	B	2	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	2	3
Id.	Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	2	1
Id.	Id.	Marcaria	B	3	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	2
Id.	Id.	Ostiglia	B	1	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	4	—
Id.	Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	1	2
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	1	2
Id.	Id.	Sabbioneta	B	1	2
Id.	Id.	Sermide	B	1	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	—	2
Id.	Id.	Solferino	B	—	3
Id.	Id.	Suzzara	B	1	—
Id.	Id.	Viadana	B	3	6
Id.	Id.	Villa Poma	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Cusago	B	—	1
Id.	Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Lodi	S. Colombano	B	—	1
Id.	Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	Zelo Buon P.	B	—	1
Modena	Mirandola	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	8	2
Id.	Id.	S. Felice	B	1	2
Id.	Id.	S. Prospero	B	2	2
Id.	Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	9	1
Id.	Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Id.	Carpi	B	7	4
Id.	Id.	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Id.	Guiglia	B	—	1
Id.	Id.	Maranello	B	1	1
Id.	Id.	Modena	B	15	4
Id.	Id.	Navi	B	3	—
Modena	Modena	Prignano	B	—	1
Id.	Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Spilimberto	B	1	1
Id.	Id.	Soliera	B	3	1
Id.	Pavullo	Montese	B	9	—
Id.	Id.	Monfestino	B	4	1
Id.	Id.	Pavullo	B	1	—
Napoli	Napoli	Torre del G.	B	1	—
Novara	Biella	Campiglia C.	B	1	—
Id.	Id.	Salussola	B	6	1
Id.	Id.	Villanova B.	B	4	—
Id.	Novara	Borgomanero	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	1	1
Id.	Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Domodossola	Varzo	B	—	1
Id.	Pallanza	Agrano	B	2	—
Id.	Vercelli	Buronzo	B	2	—
Id.	Id.	Carisio	B	1	—
Id.	Id.	Livorno F.	B	5	—
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	9	4
Id.	Id.	Busseto	B	5	7
Id.	Id.	Fontanellato	B	6	2
Id.	Id.	Fontevivo	B	—	2
Id.	Id.	Medesano	B	1	1
Id.	Id.	Pellegrino	B	1	1
Id.	Id.	Polesine P.	B	1	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	13	6
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	2	1
Id.	Id.	S. Secondo	B	12	11
Id.	Id.	Sissa	B	3	19
Id.	Id.	Soragna	B	11	9
Id.	Id.	Trecasali	B	10	10
Id.	Id.	Varano	B	—	6
Id.	Id.	Zibello	B	3	2
Id.	Borgotaro	Valmozzola	B	10	—
Id.	Parma	Boccolo	B	3	1
Id.	Id.	Collecchio	B	4	—
Id.	Id.	Colorno	B	3	10
Id.	Id.	Cortile	B	11	10
Id.	Id.	Felino	B	1	2
Id.	Id.	Fornovo	B	1	—
Id.	Id.	Golese	B	1	—
Id.	Id.	Langhirano	B	7	2
Id.	Id.	Lesignano	B	5	6
Id.	Id.	Mezzani	B	1	4
Id.	Id.	Monchio	B	2	—
Id.	Id.	Neviano	B	4	—
Id.	Id.	Parma	B	1	2
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	1	4
Id.	Id.	Sorbolo	B	5	—
Id.	Id.	Tizzano	B	1	1
Id.	Id.	Torrile	B	15	4
Id.	Id.	Traversetolo	B	3	2
Id.	Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Mortara	Breme	B	1	-
Id.	Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Id.	Zeme	B	1	
Id.	Pavia	Albuzzano	B	3	1
Id.	Id.	Bascapè	B	1	3
Id.	Id.	Inverno	B	1	
Id.	Id.	Torre M.	B	1	—
Id.	Voghera	Casatisma	B	1	—
Id.	Id.	Casei G.	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pavia	Voghera	Robecco	B	1	—
Id.	Id.	Rovescala	B	1	—
Id.	Id.	S. Giulietta	B	—	1
Id.	Id.	Zenevredo	B	—	1
Perugia	Perugia	Gubbio	B	—	1
Id.	Id.	Marsciano	B	—	1
Id.	Id.	Montone	B	—	1
Id.	Id.	Perugia	B	2	—
Id.	Id.	Umbertide	B	4	1
Id.	Terni	Terni	B	—	2
Pesaro-Urbino	Pesaro	Mondolfo	B	1	—
Id.	Id.	Saltara	B	1	—
Id.	Id.	Serrungarina	B	1	—
Id.	Id.	Tomba di P.	B	2	—
Id.	Urbino	Borgo Pace	B	2	—
Id.	Id.	Maiolo	B	2	1
Id.	Id.	Mercatello	B	2	—
Id.	Id.	Mercatino M.	B	1	2
Id.	Id.	Pennabilli	B	2	—
Id.	Id.	S. Leo	B	2	—
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	4	5
Id.	Id.	Besenzone	B	—	1
Id.	Id.	Bobbio	B	—	1
Id.	Id.	Cadeo	B	1	3
Id.	Id.	Caorso	B	1	1
Id.	Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Gazzola	B	2	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Morfasso	B	2	—
Id.	Id.	Pontenure	B	2	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	—
Id.	Id.	Vigolzone	B	1	—
Id.	Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Pisa	Cascina	B	2	—
Id.	Id.	Fauglia	B	1	1
Id.	Id.	Laiatico	B	—	10
Id.	Id.	Palaia	B	3	12
Id.	Id.	Pontedera	B	1	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	3	—
Id.	Volterra	Campiglia M.	B	—	4
Id.	Id.	Suvereto	B	5	—
Id.	Id.	Volterra	B	3	—
Potenza	Potenza	Genzano	B	2	—
Ravenna	Faenza	Bagnara	B	1	1
Id.	Id.	Casola	B	2	—
Id.	Id.	Faenza	B	5	8
Id.	Id.	Riolo	B	—	2
Id.	Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	12	—
Id.	Id.	Conselice	B	2	—
Id.	Id.	Cotignola	B	6	3
Id.	Id.	Lugo	B	5	4
Id.	Id.	Massa L.	B	—	1
Id.	Ravenna	Cervia	B	3	—
Id.	Id.	Ravenna	B	9	6
Reggio C.	Gerace	Caulonia	B	3	—
Id.	Id.	Monasterace	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	2	1
Id.	Reggio C.	Melito	B	4	—
Reggio E.	Guastalla	Boretto	B	1	1
Id.	Id.	Brescello	B	1	—
Id.	Id.	Campagnola	B	2	—
Id.	Id.	Gualtieri	B	1	3
Reggio E.	Guastalla	Guastalla	B	1	10
Id.	Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Id.	Novellara	B	10	10
Id.	Id.	Poviglio	B	1	1
Id.	Id	Reggiolo	B	2	2
Id.	Reggio E.	Albinea	B	1	2
Id.	Id.	Bagnolo	B	4	6
Id.	Id.	Bibbiano	B	2	3
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	4	9
Id.	Id.	Campegine	B	4	6
Id.	Id.	Casalgrande	B	1	3
Id.	Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Id.	Castel. Monti	B	2	—
Id.	Id.	Castel. Sotto	B	1	2
Id.	Id.	Cavriago	B	2	—
Id.	Id	Correggio	B	4	7
Id.	Id.	Gattatico	B	2	3
Id.	Id.	Montecchio	B	—	2
Id.	Id.	Quattro Castell.	B	5	2
Id.	Id.	Reggio E.	B	11	16
Id.	Id.	Rubiera	B	—	1
Id.	Id.	S. Ilario	B	—	1
Id.	Id.	Scandiano	B	1	—
Id.	Id.	Vezzano	B	6	—
Rovigo	Adria	Porto Tolle	B	1	1
Id.	Id.	Taglio di Po	B	2	—
Id.	Rovigo	Bergantino	B	1	1
Id.	Id.	Canaro	B	2	—
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	1	—
Id.	Id.	Castel. B.	B	2	—
Id.	Id.	Fiesso U.	B	1	—
Id.	Id.	Fratta P.	B	1	—
Id.	Id.	Frassinelle P.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Stienta	B	2	—
Id.	Id.	Trecenta	B	2	1
Sondrio	Sondrio	Bormio	B	4	—
Id.	Id.	Cedrasco	B	2	—
Id.	Id.	Chiesa	B	1	—
Id.	Id.	Grosio	B	1	—
Id.	Id.	Lanzada	B	—	1
Id.	Id.	Livigno	B	2	—
Id.	Id.	Mese	B	1	—
Id.	Id.	Novate	B	1	—
Id.	Id.	Ponte V.	B	1	—
Id.	Id.	Fusine	B	2	—
Id.	Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	3	—
Id.	Id.	Teglio	B	5	—
Id.	Id.	Tirano	B	2	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	2	—
Id.	Id.	Valdisotto	B	2	—
Id.	Id.	Valfurva	B	3	—
Teramo	Teramo	Ancarano	B	2	—
Torino	Aosta	Chatillon	B	1	—
Id.	Id.	Valtournanche	B	1	—
Id.	Ivrea	Strambino	B	1	—
Id.	Pinerolo	Airasca	B	1	—
Id.	Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	—	6
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Torino	Baldissero T.	B	1	—
Id.	Id	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	1	6
Id.	Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Id.	Caselle T.	B	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Torino	Torino	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Id.	S. Sebastiano	B	14	2
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Trento	Bolzano	Nova L.	B	1	—
Id.	Id.	Nova P.	B	3	3
Id.	Borgo	Lavarone	B	4	—
Id.	Id.	Levico	B	7	—
Id.	Id.	Luserna	B	11	—
Id.	Id.	Roncegno	B	4	1
Id.	Id.	Ronchi	B	1	1
Id.	Id.	Genzelle	B	3	—
Id.	Id.	Siror	B	1	1
Id.	Id.	Strigno	B	—	1
Id.	Id.	Telve	B	3	2
Id.	Id.	Telve S.	B	—	1
Id.	Id.	Torcegno	B	1	—
Id.	Cavalese	Campitello	B	—	1
Id.	Id.	Carano	B	2	—
Id.	Id.	Castello	B	5	—
Id.	Id.	Vigo di F.	B	1	1
Id.	Cles	Almazzago	B	1	—
Id.	Id.	Arnago	B	1	—
Id.	Id.	Cavizzana	B	1	—
Id.	Id.	Cagnò	B	1	—
Id.	Id.	Castelfondo	B	—	1
Id.	Id.	Celentino	B	1	—
Id.	Id.	Cles	B	1	—
Id.	Id.	Cogolo	B	2	—
Id.	Id.	Cunevo	B	38	—
Id.	Id.	Denno	B	3	1
Id.	Id.	Dermulo	B	4	—
Id.	Id.	Flavon	B	1	3
Id.	Id.	S. Giacomo	B	4	—
Id.	Id.	Lover	B	1	1
Id.	Id.	Preghena	B	1	1
Id.	Id.	Rabbi	B	8	4
Id.	Id.	Tassullo	B	2	—
Id.	Id.	Terres	B	4	1
Id.	Id.	Toss	B	—	1
Id.	Id.	Tres	B	37	2
Id.	Id.	Tuenno	B	14	—
Id.	Id.	Vigo	B	1	—
Id.	Merano	Monte di M.	B	2	—
Id.	Riva	Drò	B	1	—
Id.	Id.	Romazzolo	B	4	—
Id.	Rovereto	Folgaria	B	9	5
Id.	Tione	Bersone	B	2	—
Id.	Id.	Bocenago	B	1	—
Id.	Id.	Brione	B	1	—
Id.	Id.	Castello	B	1	—
Id.	Id.	Cologna	B	2	—
Id.	Id.	Condino	B	3	12
Id.	Id.	Daone	B	—	1
Id.	Id.	Fisto	B	1	—
Id.	Id.	Pinzolo	B	17	—
Id.	Id.	Ragoli	B	3	—
Id.	Id.	Storo	B	2	—
Id.	Trento	Albiano	B	7	—
Id.	Id.	Padergnone	B	1	—
Id.	Id.	Vezzano	B	13	—
Treviso	Treviso	Roncade	B	1	—
Verona	Verona	Cadidavid	B	—	1
Verona	Verona	Negrar	B	—	1
Id.	Id.	Nogara	B	1	1
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	Pastrengo	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	—	1
Id.	Id.	Sona	B	1	—
Id.	Id.	Sorgà	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Asigliano	B	1	—
Id.	Id.	Caltrano	B	—	2
Id.	Id.	Lastebasse	B	3	2
Id.	Id.	Rotzo	B	1	—
Id.	Id.	Sant'Orso	B	2	—
Id.	Id.	Velo d'Astico	B	—	1
		Malattie infettive dei suini			
Alessandria	Casale M.	Casale M.	S	—	2
Ancona	Ancona	Fabriano	S	2	1
Aquila	Aquila	Aquila	S	6	—
Id.	Avezzano	Carsoli	S	1	—
Id.	Id.	Ortucchio	S	—	1
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	3	3
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	3
Id.	Id.	Cortona	S	4	—
Id.	Id.	Monte S. S.	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Monsampolo	S	—	1
Id.	Fermo	Belmonte	S	1	—
Id.	Id.	Fermo	S	10	2
Id.	Id.	P. S. Giorgio	S	5	1
Avellino	Ariano	Accadia	S	2	—
Id.	Avellino	Pietradefusi	S	1	—
Id.	S. Agelo L.	Monteverde	S	1	—
Bari	Bari	Castellana	S	—	1
Belluno	Belluno	Mel	S	—	5
Id.	Feltre	Cesiomaggiore	S	1	—
Id.	Id.	Feltre	S	2	7
Benevento	Benevento	Apice	S	2	—
Id.	Id.	Buonalbergo	S	1	1
Id.	Id.	Paduli	S	2	1
Bologna	Bologna	Bologna	S	1	1
Campobasso	Campobasso	S. Angelo L.	S	1	2
Id.	Id.	Torella del S.	S	3	—
Id.	Isernia	Castellone al V.	S	2	—
Id.	Id.	Cerro al V.	S	3	—
Id.	Id.	Pizzone	S	4	—
Id.	Id.	Rocchetta al V.	S	2	—
Id.	Id.	S. Vinc. al V.	S	2	—
Id.	Larino	Morrone del S.	S	3	5
Como	Varese	Ganna	S	1	—
Cosenza	Cosenza	Cosenza	S	6	—
Id.	Id.	Domanico	S	5	—
Id.	Id.	Fagnano	S	4	—
Id.	Id.	Mendicino	S	4	—
Id.	Id.	Torano	S	4	—
Id.	Id.	S. Marco	S	8	—
Id.	Id.	Rogiano	S	3	—
Id.	Id.	Spezzano G.	S	7	—
Id.	Id.	Spezzano P.	S	5	—
Id.	Id.	Trenta	S	2	—
Id.	Id.	Pedace	S	6	—
Id.	Id.	Serrapedace	S	3	—
Id.	Id.	Casole B.	S	4	—
Id.	Id.	Piane	S	10	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cosenza	Cosenza	Figline	S	8	—
Id.	Id.	Cellara	S	10	—
Id.	Id.	Mangone	S	4	—
Id.	Id.	Aprigliano	S	6	—
Id.	Id.	S. Fili	S	4	3
Id.	Id.	Rende	S	—	12
Id.	Id.	Lattarico	S	—	18
Id.	Paola	Cleto	S	—	4
Id.	Id.	S. Pietro in A.	S	—	7
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Crema	Montodine	S	1	—
Id.	Cremona	Cremona	S	2	1
Id.	Id.	Isola D.	S	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	S	1	1
Id.	Id.	Firenze	S	1	—
Id.	Id.	Scarperia	S	1	—
Id.	Id.	Vicchio	S	5	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	1	3
Id.	Volosca A.	Mattuglie	S	7	—
Forlì	Cesena	Cesena	S	6	4
Id.	Id.	Montiano	S	2	—
Id.	Forlì	Forlì	S	1	—
Friuli	Pordenone	Cordenons	S	1	—
Id.	Id.	S. Quirino	S	4	—
Id.	Tolmezzo	Malborghetto	S	1	—
Id.	Udine	Buia	S	4	—
Id.	Id.	Treppo G.	S	2	—
Id.	Id.	Udine	S	2	—
Mantova	Mantova	Goito	S	—	1
Id.	Id.	Motteggiana	S	—	1
Modena	Modena	Carpi	S	2	—
Id.	Id.	Prignano	S	—	1
Id.	Id.	Ravarino	S	1	—
Novara	Novara	Agrate	S	1	—
Id.	Vercelli	Livorno F.	S	1	—
Padova	Padova	Abano	S	—	3
Pavia	Mortara	Candia	S	—	2
Id.	Id.	Cozzo	S	1	2
Id.	Id.	Langosco	S	1	1
Id.	Voghera	Corana	S	1	1
Perugia	Perugia	Castigl. del L.	S	—	1
Pola	Capodistria	Capodistria	S	1	1
Id.	Id.	Decani	S	—	1
Id.	Id.	Maresego	S	—	1
Id.	Parenzo	Buie	S	2	2
Potenza	Lagonegro	S. Giorgio L.	S	1	—
Id.	Matera	Montalbano I.	S	1	—
Id.	Id.	S. Mauro F.	S	3	—
Id.	Potenza	Pietrapertosa	S	—	1
Ravenna	Faenza	Faenza	S	—	1
Id.	Ravenna	Cervia	S	2	—
Id.	Id.	Ravenna	S	1	—
Reggio C.	Palmi	Cittanova	S	1	—
Salerno	Campagna	Romagnano	S	1	6
Teramo	Teramo	Isola G. S.	S	6	—
Id.	Id.	Bellante	S	15	—
Id.	Id.	Canzano	S	8	—
Id.	Id.	Giulianuova	S	5	—
Id.	Id.	Silvi	S	16	2
Id.	Id.	Castigl. V.	S	12	—
Id.	Id.	Tossicia	S	11	—
Id.	Id.	Mosciano	S	1	6
Id.	Id.	S. Omero	S	—	11
Id.	Penne	Montesilvano	S	11	2
Id.	Id.	Cellino A.	S	1	
Id.	Id.	Penne S. M.	S	1	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Teramo	Penne	Castel. Ad.	S	—	11
Id.	Id.	Farindola	S	—	1
Torino	Torino	Chieri	S	—	1
Id.	Id.	Poirino	S	—	1
Id.	Id.	S. Sebastiano	S	1	—
Trento	Cavalese	Moëna	S	—	1
Id.	Cles	Flavon	S	1	—
Id.	Id.	Toss	S	—	1
Id.	Merano	Ciardes	S	—	1
Id.	Id.	Colsano	S	—	1
Id.	Id.	Montefontana	S	—	1
Id.	Trento	Civezzano	S	—	2
Id.	Id.	Lona Lases	S	—	2
Id.	Id.	Povo	S	—	1
Id.	Id.	Spormaggiore	S	—	1
Treviso	Treviso	S. Biagio	S	1	—
Id.	Id.	Refrontolo	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	30	5
Verona	Verona	Breonio	S	—	2
Id.	Id.	Minerbe	S	2	—
Id.	Id.	Nogara	S	—	1
Id.	Id.	Verona	S	—	2

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Barletta	Andria	E	1	—
Genova	Chiavari	Chiavari	E	1	—
Piacenza	Piacenza	Piacenza	E	—	1
Pisa	Pisa	Vecchiano	E	1	—
				3	1

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	Sulmona	E	1	—
Avellino	Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Id.	Montoro I.	E	2	—
Id.	Id.	S. Angelo S.	E	1	—
Bari	Altamura	Toritto	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	Andria	E	1	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	5	—
Genova	Chiavari	Chiavari	E	1	—
Messina	Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	3	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	2	—
Id.	Id.	Palermo	E	119	1
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Potenza	Potenza	Baragiano	E	—	1
Salerno	Campagna	Aquara	E	1	—
Id.	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. G.	E	1	—
Id.	Id.	Nocera S.	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	S. Marz. di S.	E	1	—
				154	2

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	2
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Cn	1	—
Avellino	Avellino	Avellino	Cn	—	2
Id.	Id.	Id.	E	—	1
Lecce	Gallipoli	Muro Leccese	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	9	—
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	—	7
Salerno	Salerno	Vietri sul M.	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Castelli	Cn	—	1
Id.	Id.	Teramo	Cn	—	1
Trento	Borgo	Caldonazzo	Cn	—	1
				16	17

Rogna

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Avezzano	Pescina	O	1	—
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	1	—
Benevento	Cerrete S.	Frasso Teles.	O	—	1
Campobasso	Isernia	Vastogirardi	O	2	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	1	—
				12	1

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Campotosto	O	2	—
Id.	Id.	Rocca di M.	O	2	—
Id.	Avezzano	Cappadocia	O	1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	2	—
Id.	Id.	Amatrice	O	2	1
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—
Bari	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	2	—
Id.	Barletta	Minervino	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Firenze	Firenze	Reggello	O	1	—
Id.	Id	Vicchio	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	1	—
Potenza	Potenza	Brienza	O	2	—
Id.	Id.	Marsiconuovo	O	1	—
Roma	Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Id.	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Id.	Torre C.	O	—	1
Id.	Roma	Nettuno	O	—	1
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	—	1
Id.	Id.	S. Gregorio	O	—	1
Id.	Velletri	Cisterna	O	—	1
Id.	Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Id.	Norma	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di C.	O	1	—
Salerno	Sala Cons.	Sassano	O	—	2
				33	8

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Arischia	O	—	1
Id.	Avezzano	Balsorano	O	2	—
Id.	Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Id.	Celano	O	2	—
Id.	Cittaducale	Antrodoco	O	1	—
Id.	Sulmona	Anversa	O	3	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Villalago	Cp	1	—
Avellino	Avellino	Chiusano	O	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle	O	1	—
Roma	Rieti	Magliano	O	1	—
Id.	Id.	Morro R.	B	1	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	1	—
				16	1

Colera dei polli.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Imperia	S. Remo	S. Remo	P	1	—
Palermo	Corleone	Bisacquino	P	—	28
Pavia	Voghera	Voghera	P	—	1
				1	29

Tubercolosi bovina.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lecce	Brindisi	Latiano	B	1	—

Influenza del cavallo.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siracusa	Modica	Spaccaforno	E	3	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	1	—
				4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	23	24
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	46	551	2031
Malattie infettive dei suini	35	135	527
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	10	25	155
Rabbia	9	11	33
Rogna	6	7	13
Vaiuolo ovino	7	32	41
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	13	17
Colera dei polli	3	3	30
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	4

B *bovina*; Bf *bufalina*. O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 193

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	115 98	Belgio	106 64
Londra	119 039	Olanda	9 91
Svizzera	474 20	Pesos oro (al cambio)	22 50
Spagna	353 42	Pesos carta (a gam.)	9 90
Berlino (marco oro)	5 852	New-York	24 531
Vienna (Shilling)	3 47	Russia	125
Praga	72 625	Belgrado	43 7
Dollaro canadese	24 58	Budapest	0 0345
Romania	11 75	Oro	473 53

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	69 75
	3 50 % » (1902)	64 —
	3 00 % lordo	49 325
	5 00 % netto	89 70
	Obbligazioni delle Venezie 3 5 %	86 575

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di San Severino Lucano, in provincia di Potenza e nel comune di Quistello, in provincia di Verona, con decreti del 14 settembre 1925, sono state estese al territorio dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918 n. 1080 circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 5 corrente in Crespi d'Adda provincia di Bergamo è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma 10 settembre 1925

Il giorno 5 agosto scorso, in Albergo Dolomiti provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

Roma 16 settembre 1925

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 10 posti di prefetto di disciplina ed a 10 posti di tecnico nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 192[illegible] n. [illegible];
Visto l'art. 2[illegible] del R. decreto 30 dicembre 192[illegible] n. 3.1[illegible];
Visto il R. decreto 2[illegible] dicembre 1924, n. 2000;
Visto il R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Decreta:

Art. 1

E' aperto il concorso a 10 posti di prefetto di disciplina (gruppo C, grado 13°) ed a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 2

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura — Divisione dell'insegnamento agrario) entro il 15 novembre 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età. Questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92.

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) la quietanza di pagamento della tassa di concorso di L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923 n. 1173.

I concorrenti ai posti di prefetto di disciplina dovranno inoltre presentare il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura od in una scuola agraria pareggiata o sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, oppure il diploma conseguito in una scuola tecnica o in un'altra scuola secondaria di primo grado, Regia o pareggiata.

I concorrenti ai posti di tecnico dovranno presentare, invece, il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura od in una scuola agraria pareggiata.

Art. 3.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Parimenti non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Il Ministro decide in via definitiva dell'ammissione e dell'esclusione dal concorso.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno nel quale avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

per i posti di prefetto di disciplina in una prova scritta ed orale di lingua italiana, ed in prove orali sulle nozioni di aritmetica, geometria e computisteria, anatomia, fisiologia ed igiene;

per i tecnici in una prova scritta di agraria (compresa la economia rurale) e di contabilità agraria ed in una prova pratica di agraria, zootecnia ed industrie agrarie.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi:

Per i posti di prefetto di disciplina:

Lingua italiana:

scritta: esercizio di composizione sopra argomenti riguardanti il lavoro, il commercio e la vita sociale;

orale: lettura, riassunto e commento di passi scelti. Linguaggio, termini, proposizioni, periodi. Norme sull'arte del comporre. Cenni intorno ai principali generi di componimento.

Aritmetica, geometria e computisteria: Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola del miscuglio, regola di società, misura delle superfici delle principali figure geometriche, regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici, compra, vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

Nozioni elementari di anatomia fisiologica e igiene: La macchina umana. I vari tessuti che costituiscono il corpo umano. Lo scheletro. Gli apparecchi principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione. Sostanze alimentari e razioni, bevande Innervazione. La vista e l'udito. L'organo della loquela. Il gusto. L'olfatto. Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete, il sonno. Pulizia del corpo e degli indumenti. Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale. Igiene della casa e della scuola. Primi soccorsi nei casi d'urgenza. Accidenti per fulminazione. Accessi convulsivi. Avvelenamenti. Asfissia. Corpi stranieri. Puntura d'insetti. Malattie contagiose. Pratica di assistenza agli infermi.

Per i posti di tecnico:

Agraria ed economia rurale scritta e orale: Climatologia. Terreno agrario. Miglioramenti del terreno. Preparazione fisica delle terre. Preparazione chimica. Seminagione e governo delle piante erbacee. Propagazione e governo delle piante legnose. Raccolta e conservazione dei prodotti. Consociazione e avvicendamento. Coltivazione dei cereali: delle leguminose ed a seme; delle piante a radice e a tuberi; delle piante industriali. Erbai. Prati e pascoli. Piante ortensi. Coltivazione della vite, dell'olivo, del gelso, delle piante fruttifere.

Fattori della produzione agraria. Capitali dell'industria agraria. Grande, media e piccola proprietà. Sistemi di coltura. Sistemi di amministrazione. Economia dei miglioramenti fondiari e dei capitali di scorta. Economia dei capitali di circolazione. Computo delle spese occorrenti per mano d'opera; assicurazione; imposte manutenzione, ordinamento dell'azienda rurale.

Pratica: conoscenza e maneggio di attrezzi e di macchine agrarie (aratri, erpici, scarificatori, ecc.; seminatrici, falciatrici; mietitrici semplici e legatrici; rastrelli; trebbiatrici, vagli). Selezioni delle sementi; preparazione di semenzai e letti caldi; preparazione di piantonai e nestarole; innesti diversi; potature di fruttiferi, viti, olivi, gelsi; impianti e conduzione dell'orto. Preparazione dei prodotti dell'orto e del pomario per la vendita. Conservazione dei prodotti agrari. Pratiche di enotecnia. Pratiche di oleificio. Pratiche di caseificio. Pratiche di pollicoltura e di allevamento di animali da cortile. Pratiche di bachicoltura. Pratiche di apicoltura. Esame e valutazione dei bovini, equini, suini, ovini; preparazione degli alimenti, alimentazione degli animali, custodia. Pratiche inerenti alla riproduzione. Impiego degli animali al lavoro Assistenza al parto. Mungitura. Tosatura. Ferratura, ecc. Somministrazione di medicamenti.

Contabilità agraria. Il patrimonio e l'azienda Funzioni dell'amministrazione economica e funzioni della contabilità. Inventari. Bilanci preventivi. Libri di registrazione e libri statistici. Variazioni statistiche ed economiche, fatti permutativi e modificativi. Scrittura incompleta Scrittura doppia o completa Scrittura doppia riassuntiva. Scrittura doppia analitica. Contabilità delle aziende tenute a colonia. Rendiconto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è costituita di tre membri ed è nominata dal Ministro fra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e fra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

La Commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 100 punti il cui reparto è ad essa riservato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R decreto 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ed ognuno dei vincitori dei posti di prefetto di disciplina, l'assegno mensile di L. 350 ed ai vincitori del concorso per tecnici l'assegno mensile di L. 250, oltre per entrambi gli assegni, l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Conseguita la nomina in ruolo ai prefetti di disciplina, sarà assegnato uno stipendio di L. 4200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1200 ed ai tecnici lo stipendio di L. 5400 oltre il supplemento di servizio attivo.

Art. 8.

Oltre le norme di cui agli articoli precedenti, le quali dovranno essere osservate in attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso ad un posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ad un posto di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà collocato nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 ottobre 1925, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego, cui aspira. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documentazione presentata ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere a), b), e), d), f) e g) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f) e g).

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui cominceranno tali prove, che saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di ragioneria e di contabilità generale dello Stato.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie e sulle istituzioni di diritto civile, sui principî fondamentali di diritto costituzionale, e comprenderanno, inoltre le nozioni dell'ordinamento amministrativo dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 4.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a due posti di contabile (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno collocati nel detto grado, dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 ottobre 1925, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documentazione presentata ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f) e g).

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove, che saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di ragioneria e di contabilità generale dello Stato.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie e sulle istituzioni di diritto civile, sui principî fondamentali di diritto costituzionale, e comprenderanno, inoltre le nozioni dell'ordinamento amministrativo dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 4.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.